



## CITTÀ DI MONCALIERI

(TUTAMBIE)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 102 / 2016**

Fascicolo 2016 04.05.02/000009

**Uff. TUTAMBIE**

**OGGETTO: ART. 242 D.LGS. 152/2006 E L.R. 3/2015 - ENTITA' E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DEI PROGETTI DI BONIFICA. APPROVAZIONE**

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di Aprile alle ore : nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
Giuseppe MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	PRESENTE
Davide GUIDA	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	PRESENTE
Angelo FERRERO	Assessore	ASSENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente.

Premesso che:

- il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, al Titolo V della Parte IV “Bonifica di siti contaminati” norma le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
- in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”, l’art. 242 prevede che la bonifica di siti inquinati spetti al responsabile dell’inquinamento. Nel caso in cui tale soggetto non intervenga, o non sia individuabile o identificabile, possono intervenire il proprietario o il gestore dell’area, o, comunque, qualsiasi altro soggetto interessato.
- il successivo art. 250 prevede che *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione...”*.
- l’art. 253 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che *“In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi [...]”*.
- in funzione di quanto evidenziato, risulta essere in capo al Comune un vero e proprio potere sostitutivo, in caso di inadempienza dei responsabili dell’inquinamento, ovvero del proprietario del sito in questione.
- il citato art. 242, dedicato alle procedure operative e amministrative, prevede, al comma 7, che, con l’approvazione del progetto di bonifica, presentato dal soggetto interessato, si fissi anche l’entità delle garanzie finanziarie da versare alla Regione in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell’intervento, finalizzate alla corretta esecuzione e al completamento dell’intervento stesso.

Rilevato che la Regione Piemonte, con L.R. 42/2000, le cui previsioni sono tuttora in vigore a seguito della L.R. 9 del 23/04/2007, art. 43, ha delegato una serie di proprie competenze, in materia di bonifiche ambientali, ai Comuni, prevedendo, in particolare, all’art. 4 che *“i comuni provvedono, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, e recepite le eventuali osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti...”*.

Dato atto che spetta, pertanto, ai comuni convocare le conferenze dei servizi competenti e determinare, tra l’altro, l’entità delle garanzie finanziarie che la legge succitata prevedeva dovessero essere versate alla Regione.

Rilevato che la Giunta Regionale, con propria deliberazione 41-10623 del 6/10/2003, ha inoltre:

- innanzitutto precisato nelle premesse che *“Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato”*;

- disposto nel dispositivo di *“demandare alle amministrazioni locali, in fase di approvazione dei progetti di cui sopra, la valutazione circa l’entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali;”* e *“di stabilire che l’eventuale incremento della spesa dovuto all’introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, vada compensato armonizzando l’importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell’opera.”*

Rilevato, inoltre, che nelle premesse della stessa D.G.R. si era specificato che *“[...] a conclusione di ogni singola fase, previa conforme certificazione della Provincia competente per territorio, può essere previsto un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate per l’intero intervento.”* Successivamente, con la D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006 era individuato *“un modello unico di riferimento”* per la prestazione delle garanzie finanziarie *“al fine di assicurare equità e chiarezza nell’applicazione della norma a vantaggio di un più sollecito avvio degli interventi di bonifica.”*

Dato atto che, infine, la L.R. n. 3 dell’11/03/2015 della Regione Piemonte ha delegato ai comuni anche la gestione (accettazione, escussione e restituzione) delle garanzie finanziarie di cui alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, se non già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Dato atto, pertanto, che dal combinato disposto delle norme sopra elencate, risulta che:

- il Comune può essere chiamato ad eseguire d’ufficio interventi di bonifica non eseguiti da soggetti pubblici o privati;
- la garanzia finanziaria prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. può coprire al più il 50 % del costo complessivo stimato dell’intervento (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione);
- l’entità di tali garanzie è determinata dai Comuni competenti qualora gli interventi ricadano interamente all’interno del proprio territorio;
- esiste uno schema prestabilito per la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione Piemonte che può essere adattato per le garanzie finanziarie ad oggi da prestare al Comune di Moncalieri..

Rilevato che.

- occorre stabilire i criteri sulla base dei quali il Dirigente determinerà, sentita la conferenza dei servizi, l’entità delle garanzie che ogni soggetto pubblico o privato dovrà versare al Comune per la corretta e completa effettuazione degli interventi di bonifica.
- si ritiene opportuno, per evidenti motivi, non richiedere la prestazione di garanzie finanziarie in caso di interventi di competenza del Comune stesso.
- nel caso di interventi di bonifica da effettuarsi da parte di altri soggetti, sia pubblici che privati, si ritiene opportuno garantire la massima tutela possibile per le finanze comunali in caso di interventi sostitutivi, evitare duplicazioni di garanzie finanziarie ai soggetti interessati, tutelare l’azione amministrativa da possibili eventuali pressioni di interessi, adottare uno schema predefinito e trasparente per la definizione dell’entità delle garanzie finanziarie.

Dato atto che, per ogni futuro intervento di bonifica, da parte di soggetti sia pubblici che privati, si ritiene opportuno richiedere l’importo massimo previsto dalla normativa, ovverosia il 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione

lavori e per la certificazione), importo che sarà aggiornato a seguito di eventuali varianti in corso d'opera.

Tutto ciò premesso,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267/00;

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui l'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 26 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, che per interventi di bonifica di competenza del Comune non sarà richiesto il versamento di garanzie finanziarie;
- 2) di dare atto che per gli interventi di bonifica ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, l'entità delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Moncalieri è stabilita nel 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione);
- 3) di stabilire che le fidejussioni bancarie o polizze assicurative per la prestazione di garanzie finanziarie a favore dell'Ente da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006 allegato (a) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare mandato al Settore Servizi Ambientali e Reti competente per l'istruttoria dei procedimenti di bonifica di prendere atto dei contenuti dello schema basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006 per la costituzione delle polizze fidejussorie bancarie o assicurative;
- 5) Di dare atto che il seguente provvedimento non incide sugli equilibri di bilancio e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.
- 6) Di dare atto che si procederà alla costituzione dei capitoli di entrata e di spesa funzionali a garantire l'incameramento delle risorse e l'esecuzione delle opere da parte del Comune di Moncalieri, qualora si rendesse necessario operare l'intervento sostitutivo;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL PRESIDENTE**

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Donatella MAZZONE

(firmato digitalmente)

---